

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Delibera n. 995 del 16 dicembre 2021

Oggetto: adozione del "Regolamento relativo alle disposizioni e procedure interne in materia di comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo".
(eventuale) CIG CUP

Struttura proponente: S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE			
S.S.D.:			
Dirigente proponente: Dott. Fabio Cargioli			
Responsabile del procedimento: Cinzia Zucchello			
Estensore del Provvedimento: Elena Mereu			
Responsabile Unico del Procedimento:			
Direttore Esecuzione Contratto/Responsabile del contratto:			
Importo di spesa	Anno	Anno	Anno
Importo di entrata	Anno	Anno	Anno
Direttore SC Bilancio e Contabilità: Dott. Fabio CARGIOLLI			
Previsto nel bilancio di previsione anno 2021			
Da prevedere nel bilancio di previsione anno			
Stato patrimoniale anni			
Nr. Conto di bilancio		Autorizzazione spesa nr.	
Comporta costi	NO		

Allegati : Regolamento;
Modulo segnalazione operazione sospetta;

Da trasmettere a:	
per competenza:	
per conoscenza:	

OGGETTO: adozione del “Regolamento relativo alle disposizioni e procedure interne in materia di comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”.

IL DIRETTORE SC GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

VISTI gli articoli 3 e 15 bis del D.Lgs. 502/1992 e smi “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 L. 23.10.1992 n. 421”;

VISTO il d.Lgs. 165/2001 e smi “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la L.R. Liguria n. 41/2006 e smi “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;

VISTO l’Atto di Autonomia Aziendale approvato con deliberazione n. 167 dell’8.3.2019;

VISTO che con Decreto Legislativo 22 giugno 2007 n. 109 sono state approvate le *“Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”*;

VISTO che con Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 sono state emanate le disposizioni relative alla *“Attuazione della direttiva 2005/60/ce concernenti la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”*;

VISTO che con provvedimento del 4 maggio 2011 l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) ha adottato e reso note le *“Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”*;

VISTO che con Legge 6 novembre 2012 n. 190 sono state introdotte le *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;

VISTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015 è stata approvata la *“Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione”*;

VISTO che con Decreto Legislativo n. 90/2017 è stata data attuazione alla direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché al regolamento UE 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi;

RICORDATO che con provvedimento del 23 aprile 2018 l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) ha adottato e reso note le *“Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”*, prevedendo in un apposito allegato un elenco, seppur non esaustivo, di indicatori di anomalia volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette ed allo scopo di contribuire al contenimento degli oneri ed alla correttezza ed omogeneità delle comunicazioni medesime;

VISTA la nota inviata dal Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria prot. n. PG/2019/163766 del 03/06/2019 avente ad oggetto la gestione delle segnalazioni antiriciclaggio ai sensi del D.M. Ministero dell’Interno 25/2015;

VISTO il D.lgs. n. 125 del 4 ottobre 2019 recante *“Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del*

sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2000/9/CE e 2001/36/UE”;

DATO ATTO che con Delibera n. 1002 del 24 novembre 2016 è stato nominato quale Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio per L'ASL 5 il Dott. Fabio Cargioli, Direttore della S.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie;

PRESO ATTO che per garantire il maggior coinvolgimento possibile dei dirigenti aziendali nell'attività antiriciclaggio è necessario che l'incarico di Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio sia soggetto a rotazione tra i soggetti di cui all'articolo 6 del Regolamento in approvazione e abbia una durata stabilita in tre anni;

PRECISATO che al “Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio” spettano i seguenti compiti:

- a) acquisire le segnalazioni di operazioni sospette dai Responsabili di struttura, nonché valutarne la completezza;
- b) verificare le risultanze delle segnalazioni svolte ed argomentate dai Responsabili, eventualmente con il supporto della S.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, dopodiché:
 - in caso di decisione negativa, specifica le motivazioni per le quali non ha ritenuto opportuno effettuare la segnalazione,
 - in caso di decisione positiva, provvede alla compilazione ed all'invio della segnalazione di operazione sospetta all'UIF, a mezzo della postazione Infostat, senza indicazioni dei nominativi dei segnalanti;
- c) informare la Direzione Aziendale ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza circa le decisioni intraprese riguardo a transazioni sospette di cui sia stato reso edotto;
- d) comunicare alla UIF ogni operazione ritenuta a rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo sulla scorta delle linee guida di cui al D.M. Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, previa concertazione con il Direttore della S.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie e con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e previa comunicazione alla Direzione Aziendale;
- e) interloquire con l'UIF per tutte le comunicazioni/segnalazioni di operazioni sospette per i relativi conseguenti approfondimenti;

DATO ATTO che risulta necessario definire procedure interne idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, la tempestività della segnalazione alla UIF, nonché l'omogeneità dei comportamenti, tramite l'adozione di un Regolamento aziendale;

RITENUTO OPPORTUNO adottare il “Regolamento relativo alle disposizioni e procedure interne in materia di comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” e il modulo di segnalazione di operazione sospetta, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

DATO ATTO che la presente proposta è predisposta nell'ambito della sfera di competenza della Struttura proponente. Il direttore della stessa attesta l'avvenuta regolare istruttoria della pratica e la conformità del procedimento alla vigente normativa. Il Dirigente proponente attesta altresì l'assenza di situazioni di conflitto di interessi rispetto a quanto previsto dagli articoli 6 e 13 del D.P.R. 16.4.2013 n. 62 e del Codice di Comportamento aziendale approvato con deliberazione n. 1155 del 20.12.2017;

Tutto ciò premesso

PROPONE

1. di approvare il "Regolamento relativo alle disposizioni e procedure interne in materia di comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" e il modulo di segnalazione di operazione sospetta, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di demandare a tutto il personale di ASL 5 le verifiche e le attività, ivi previste, necessarie per la tutela della legalità;
3. di nominare quale Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio la Dott.ssa Ratano Francesca, Direttore della S.C. Programmazione e Gestione Acquisti Gestione Magazzino Economico;
4. di demandare al Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio, al fine di garantire la massima divulgazione del Regolamento, l'onere di far pubblicare sul sito aziendale "Amministrazione trasparente" e di trasmetterlo a tutto il personale di ASL 5, nonché di adoperarsi per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;
5. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale aziendale ai fini della massima trasparenza ed accessibilità totale, ai sensi della vigente normativa, e di pubblicarlo altresì all'Albo Pretorio informatico di questo Ente, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/09.

IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
(Dott. Fabio CARGIOLLI)

Per visto di regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
(Dott. Fabio CARGIOLLI)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 3 D.Lgs 502/1992 e smi ed in virtù dei poteri conferitigli con Delibera di Giunta Regionale n. 1137 del 30.12.2020;

LETTA E VALUTATA la proposta di deliberazione di cui sopra, presentata dal Dirigente preposto alla materia;

PRESO ATTO che chi propone il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è legittimo e congruente con le finalità istituzionali dell'Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Antonello MAZZONE)

IL DIRETTORE
SANITARIO
(Dott.ssa Franca MARTELLI)

IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(Dott.ssa Maria Alessandra MASSEI)

DELIBERA

Di far propria la proposta sopra riportata, recependola integralmente nei termini indicati.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo CAVAGNARO)

DISPOSIZIONI E PROCEDURE INTERNE IN MATERIA DI COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

SOMMARIO

Articolo 1	2
(Riferimenti normativi)	2
Articolo 2	2
(Nozioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo)	2
Articolo 3	3
(Definizioni).....	3
Articolo 4	3
(Scopo e ambito).....	3
Articolo 5	4
(Il Gestore delle segnalazioni alla UIF).....	4
Articolo 6	4
(I Responsabili).....	4
Art. 7	5
(Compiti dei Responsabili)	5
Articolo 8	6
(Segnalazione interna)	6
Articolo 9	7
(Verifiche e Indicatori di anomalia)	7
a.Verifica degli elementi dell'operazione	7
b.Indicatori di anomalia	7
c.Verifica della controparte	8
Articolo 10	8
(Trasmissione delle informazioni al Gestore)	8
Articolo 11	9
(Comunicazioni dell' Azienda alla UIF).....	9
Articolo 12	10
(Formazione).....	10
Articolo 13	10
(Riservatezza).....	10
Articolo 14	11
(Disposizioni finali).....	11

Articolo 1

(Riferimenti normativi)

- **D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109**, “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE” e s.m.i.;
- **D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231**, “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” e s.m.i.;
- **D.M. del Ministero dell'Interno, 25 settembre 2015**, “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”;
- **Provvedimento della Banca d'Italia - UIF, 4 maggio 2011**, “Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”;
- **Provvedimento della Banca d'Italia - UIF, 23 aprile 2018**, “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”.

Articolo 2

(Nozioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo)

Ai fini delle presenti disposizioni ed in conformità con quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 231/2007, si intende per **“riciclaggio”**:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato.

Ai fini delle presenti disposizioni ed in conformità con quanto previsto dall'art. 1, comma 1 lett. d) del d.lgs. 109/2007 e dall'art. 2, comma 6, del D.lgs. 231/2007, si intende per **“finanziamento del terrorismo”** qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con

finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

Articolo 3 (Definizioni)

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- **“indicatori di anomalia”**: fattispecie rappresentative di operatività ovvero di comportamenti anomali, finalizzate ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- **“mezzi di pagamento”**: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
- **“operazione”**: l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale;
- **“operazione sospetta”**: l'operazione che per caratteristiche, entità, natura, collegamento o frazionamento o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta, induce a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa;
- **“UIF”**: l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, istituita presso la Banca d'Italia, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; le funzioni e competenze della UIF sono descritte all'art. 6, comma 4, del d.lgs. 231/2007;
- **“Comitato di sicurezza finanziaria”**: il Comitato di sicurezza finanziaria istituito, con decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa ed all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea.

Articolo 4 (Scopo e ambito)

La normativa indicata all'articolo 1 ha ad oggetto la prevenzione e il contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, dettando misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori

tenuti alla loro osservanza. Tali misure sono proporzionate al rischio in relazione al tipo di soggetti e rapporti e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati, in considerazione dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale.

L'art. 10, comma 4, del d.lgs. 231/2007 prevede in particolare che, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche Amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.

Il presente regolamento, in applicazione delle norme di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 231/2007, disciplina le misure organizzative aziendali finalizzate alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché ad assicurare la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza nell'esercizio dell'attività istituzionale o professionale. In particolare il presente regolamento adotta, definisce procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti e l'omogeneità dei comportamenti,

Il Comitato di sicurezza finanziaria può individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui sopra, per i quali trovano applicazione gli obblighi di comunicazione.

Articolo 5 **(Il Gestore delle segnalazioni alla UIF)**

Il Gestore è il soggetto individuato da ciascuna Pubblica Amministrazione e delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette alla UIF.

Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera il Gestore quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette segnalate.

Per garantire un maggior coinvolgimento possibile dei dirigenti aziendali nelle attività di antiriciclaggio, si stabilisce che l'incarico di Gestore sia soggetto a rotazione tra i soggetti di cui all'art. 6 e abbia una durata stabilita in tre anni.

Articolo 6 **(I Responsabili)**

Il Responsabile della segnalazione (di seguito Responsabile) è il Direttore/Responsabile di ogni struttura aziendale che instaura rapporti contrattuali/di servizio o che effettua transazioni di natura economica con soggetti esterni all'organizzazione, che risponde, in quanto tale:

- dell'applicazione della presente procedura nelle attività di competenza,
- della segnalazione al Gestore delle operazioni/transazioni sospette o su cui possano sorgere dubbi
- in merito alla presenza di elementi propri delle fattispecie di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, di cui sia venuto direttamente o indirettamente a conoscenza,

- della completezza e della correttezza del contenuto delle segnalazioni trasmesse per la parte di specifica competenza, al fine di supportare il gestore nelle valutazioni a lui attribuite.

Ai sensi della normativa vigente, le presenti disposizioni si applicano in particolare nell'ambito dei seguenti procedimenti e procedure:

- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Conseguentemente, vengono individuati quali Referenti i Direttori di tutte le Strutture Tecnico Amministrative dell'Azienda, oltre ad eventuali altre Strutture che potranno essere individuate da ogni singolo Ente in base alla sua organizzazione.

Il Responsabile ha l'obbligo di informare adeguatamente il proprio personale interessato ai processi a rischio di riciclaggio dell'applicazione della procedura indicata dal presente regolamento e delle modalità di controllo.

In considerazione della complessità organizzativa dell'Azienda, sono individuati quali Responsabili della segnalazione i Dirigenti delle seguenti aree di rischio e singole strutture:

- ...
- ...
- ...

Art. 7 **(Compiti dei Responsabili)**

I Responsabili della segnalazione, come individuati al precedente art. 6, sono chiamati a fornire supporto tecnico al Gestore per la valutazione delle operazioni sospette di riciclaggio, oggetto di possibile comunicazione alla UIF nell'ipotesi di individuazione, nel corso della propria attività lavorativa, di possibili operazioni sospette al verificarsi di uno o più indicatori di cui all'allegato A.

Ogni Responsabile è tenuto a:

- coadiuvare il gestore nella individuazione di attività potenzialmente connesse con il riciclaggio avvalendosi di tutte le informazioni disponibili attraverso una specifica analisi nel contesto delle singole fattispecie alla luce di una completa valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti e degli indicatori di anomalia individuati dalla UIF;
- definire le procedure di analisi e di valutazione dell'esposizione dei rischi di riciclaggio e di autoriciclaggio in relazione alla propria attività istituzionale, alla propria dimensione e contesto ed individuare apposite misure di prevenzione.

I risultati della gestione del rischio e dell'attività come sopra svolta sarà inserita nel P.T.P.C.T. aziendale

Articolo 8 **(Segnalazione interna)**

Nei casi in cui ci siano i presupposti per ritenere e/o sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Responsabile, che le abbia verificate personalmente o al quale siano state evidenziate da parte dei propri collaboratori, inoltra segnalazione al Gestore, secondo le modalità di seguito descritte, tenendo presente che:

- a) la segnalazione deve scaturire da una valutazione generale degli elementi a disposizione del Responsabile ed è collegata all'esistenza anche solo di un sospetto, non essendo necessaria una vera e propria consapevolezza dell'origine illecita dei beni oggetto dell'operazione anomala;
- b) la segnalazione deve essere tempestiva, tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti e garantire l'omogeneità dei comportamenti, basarsi su una valutazione a carattere omnicomprendente, scaturente sia dall'uso degli strumenti di cui al presente regolamento, sia dal corretto inquadramento della fattispecie in relazione all'importo, al settore di interesse ed al soggetto coinvolto;
- c) il Responsabile ha l'obbligo di segnalare al gestore:
 - le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo
 - le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate
 - le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione;
- d) il Responsabile è tenuto necessariamente a valutare:
 - esito dell'adeguata verifica dell'identità della controparte
 - esito dei controlli su banche dati, antecedente all'instaurazione del rapporto, al fine di verificare l'eventuale iscrizione alle liste ufficiali antiterrorismo o coinvolgimento in altre attività criminose
 - coerenza dell'operazione con l'attività esercitata dalla controparte
 - esito del monitoraggio nel corso del rapporto (es. monitoraggio pagamenti)

Ciascun ufficio, per le competenze e funzioni assegnate, ha il compito di eseguire un'analisi dell'eventuale grado di anomalia relativo all'operazione seguita, in modo tale da effettuare una prima valutazione di coerenza e compatibilità con le informazioni in possesso, per il successivo inoltro al Responsabile.

Ogni incongruenza, rilevata o presunta, deve essere comunicata per iscritto al proprio Responsabile ai fini della valutazione di cui ai punti precedenti e per la successiva, eventuale, segnalazione al Gestore.

Il Responsabile ha facoltà di richiedere agli uffici aziendali che ne siano a conoscenza tutte le informazioni ritenute utili alla verifica, in modo da poter effettuare un'analisi completa dell'operazione ed eventualmente, se ancora non conclusa, chiedere la sospensione della stessa.

Al fine di assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, l'Azienda si rifiuta di effettuare operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni e di instaurare rapporti che presentano profili di anomalia. Qualora ricorrano tali situazioni, soprattutto quando l'operazione venga richiesta da soggetti sottoposti a indagini penali o a misure patrimoniali di prevenzione o da soggetti agli stessi collegati, il Responsabile della funzione deve informare

tempestivamente il Gestore, che valuterà l'opportunità di preavvisare la UIF per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere.

In ogni caso le operazioni rifiutate o comunque non concluse per sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo dovranno essere obbligatoriamente segnalate alla UIF.

Nei casi in cui la segnalazione riguardi un Responsabile di Struttura o nel caso in cui costui non processi le segnalazioni evidenziate dai propri collaboratori, gli stessi possono inoltrare segnalazione direttamente al Gestore, secondo le descritte modalità.

La segnalazione di operazione sospetta è atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 9 **(Verifiche e Indicatori di anomalia)**

a. Verifica degli elementi dell'operazione

La raccolta, verifica e trasmissione di dati e informazioni di cui agli articoli 7 e 8 conseguono ad una valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi a disposizione del dipendente, di quelli acquisiti in relazione alle attività da svolgersi da parte del medesimo nonché di quelli connessi immediatamente acquisibili e che si è ritenuto necessario assumere, coerentemente con la definizione di "operazione sospetta" di cui all'art. 3 delle presenti disposizioni.

Nell'analisi degli elementi, si considerano anche le operazioni rifiutate o interrotte ovvero eseguite in tutto o in parte presso soggetti diversi da Azienda destinatari di autonomi obblighi di segnalazione.

L'analisi è effettuata per l'intera durata della relazione con il soggetto cui si riferisce l'operazione e non è limitata alle fasi di instaurazione o di conclusione del rapporto.

In particolare l'analisi è svolta nell'ambito di attività finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico, nei confronti di persone fisiche o entità giuridiche, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di obiettivi di natura finanziaria o patrimoniale.

b. Indicatori di anomalia

L'analisi è effettuata considerando gli "indicatori di anomalia" allegati al Provvedimento della Banca d'Italia - UIF, 23 aprile 2018, "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni". Le istruzioni e gli indicatori di anomalia pubblicati dalla UIF possono essere dalla stessa integrati, aggiornati o modificati periodicamente, occorrendo pertanto riferirsi costantemente ai documenti da ultimo pubblicati. (Allegato A)

Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e hanno lo scopo di contribuire e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime.

L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o più degli indicatori non è sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta; vanno valutati pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche

dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.

La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è comunque necessaria una concreta valutazione specifica.

Le operazioni ed i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori degli appalti e dei finanziamenti pubblici devono essere valutati sulla base, oltre che degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore, dei seguenti criteri: incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione; assenza di giustificazione economica; inusualità, illogicità, elevata complessità dell'attività.

c. Verifica della controparte

Il Responsabile, quando si trovi a dover contrattare/concludere, a vario titolo, un accordo per l'Azienda, ha l'obbligo di effettuare un'accurata verifica della controparte ai fini della corretta identificazione.

Gli obblighi di verifica della controparte si applicano a tutti i nuovi contraenti, nonché, previa valutazione del rischio presente, ai vecchi contraenti, quando:

1. vi è un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,
2. vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione della controparte.

A tal fine il Responsabile può interpellare anche altre amministrazioni pubbliche al fine di ottenere informazioni o conferme sulla controparte, persona fisica o giuridica.

Nel caso in cui la controparte si rifiuti, senza fondate motivazioni, di presentare la documentazione richiesta dall'Azienda, il Responsabile si astiene dall'instaurare il rapporto o dal compiere l'operazione, e può valutare l'opportunità di attivare la procedura prevista per la segnalazione.

Nel caso in cui, sulla base di meccanismi di controllo interno e delle evidenze raccolte, si rincontrino incongruenze, anomalie od errori nella dichiarazione di controparte, il Responsabile – previa informazione allo stesso delle incongruenze rilevate – dovrà astenersi dall'eseguire l'operazione e/o accendere il rapporto fino alle ulteriori evidenze fornite dalla controparte a supporto della sua dichiarazione.

Il Responsabile della funzione deve conservare copia cartacea o informatica della documentazione raccolta in fase di identificazione della controparte.

Il Responsabile della funzione non è soggetto agli obblighi di adeguata verifica se la controparte è un ufficio della pubblica amministrazione od una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche.

Articolo 10

(Trasmissione delle informazioni al Gestore)

Il Responsabile provvede, immediatamente dopo avere effettuate le attività sopra descritte e valutata la rilevanza dei fatti e delle informazioni raccolte in relazione all'analisi generale dell'operazione ed alla eventuale presenza di indicatori di anomalia, verifica, a trasmettere mediante posta elettronica le informazioni, dati e documenti al Gestore utilizzando l'allegato "Modulo di segnalazione di operazione

sospetta” (Allegato B) e l’indirizzo a tal fine indicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’ Azienda, accludendo la documentazione necessaria ai fini della descrizione dell’operatività sospetta.

Il Responsabile in ogni caso conserva tutta la documentazione rilevante anche al fine di corrispondere alle eventuali richieste della UIF o degli organi investigativi. Ulteriori elementi circa le informazioni necessarie o utili al Gestore ai fini della successiva eventuale comunicazione alla UIF sono descritti nel Provvedimento della Banca d'Italia - UIF, 4 maggio 2011, “Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”.

Il Responsabile, provvede ad informare il Gestore dei fatti oggetto di verifica e a descrivere il processo logico attivato in relazione alle conclusioni raggiunte, anche al fine di garantire la pronta ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte,

Il contenuto della segnalazione si articola in quattro principali sezioni informative:

- dati informativi della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione e il segnalante
- elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, i soggetti, i rapporti e i legami intercorrenti tra gli stessi
- elementi descrittivi, in forma libera, sull’operatività segnalata e sui motivi del sospetto
- eventuali documenti allegati.

Articolo 11 **(Comunicazioni dell’ Azienda alla UIF)**

L’Azienda, quale Pubblica Amministrazione, è tenuta a comunicare alla UIF, tramite il Gestore, dati e informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007, a prescindere dalla rilevanza e dall’importo dell’operazione sospetta.

Il Gestore verifica le risultanze delle segnalazioni svolte ed argomentate dai Responsabili, eventualmente con il supporto della S.C. Bilancio e Contabilità, dopodiché:

- in caso di decisione negativa, specifica le motivazioni per le quali non ha ritenuto opportuno effettuare la segnalazione,
- in caso di decisione positiva, provvede alla compilazione ed all’invio della segnalazione di operazione sospetta all’UIF, a mezzo della postazione Infostat, senza indicazioni dei nominativi dei segnalanti.

Qualora non già avviata dal Responsabile segnalante, il Gestore verifica la presenza dei presupposti per denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Il Gestore mantiene apposito archivio di tutte le segnalazioni di operazione sospetta prese in carico.

Ai sensi dell’art. 6, comma 7 lett. c), del D.Lgs. n. 231/2007, la UIF, avvalendosi delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di Finanza, della DIA o dell’Autorità Giudiziaria, per un massimo di 5 giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Qualora ricorra la circostanza della sospensione dell'operazione, è fatto divieto a tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Azienda di informare la controparte soggetta alle relative indagini.

Le comunicazioni alla UIF sono effettuate senza ritardo dal Gestore in via telematica, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia.

Il contenuto della segnalazione alla UIF si articola in:

- ✓ dati identificativi della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione;
- ✓ elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- ✓ elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto;
- ✓ eventuali documenti allegati.

Tali elementi sono previsti e descritti in modo dettagliato nel Capo II del provvedimento UIF del 23 aprile 2018 "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni"; tali istruzioni potranno essere integrate, aggiornate o modificate dalla UIF occorrendo pertanto riferirsi ai documenti da ultimo pubblicati.

Il Gestore avvisa tempestivamente dell'avvenuta comunicazione alla UIF il Direttore del Dipartimento/Direzione nella cui competenza rientra l'operazione cui si riferisce la comunicazione.

Il Gestore mantiene apposito archivio di tutte le segnalazioni ricevute, sia che ad esse consegua o meno la comunicazione della Azienda alla UIF.

La comunicazione di operazione sospetta alla UIF è un atto distinto rispetto alle denunce o comunicazioni di fatti penalmente rilevanti all'Autorità giudiziaria e deve essere effettuata indipendentemente da queste.

La UIF, la Guardia di Finanza e la Direzione Investigativa Antimafia possono comunque richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione al Gestore e all'Ente.

Articolo 12 (Formazione)

L'Azienda nel quadro dei programmi di formazione continua del personale adotta misure di adeguata formazione del personale ai fini di assicurare il riconoscimento delle fattispecie meritevoli di essere comunicate alla UIF, tenendo conto dell'evoluzione della normativa in materia.

Articolo 13 (Riservatezza)

Le attività di raccolta, verifica, trasmissione di informazioni inerenti le operazioni sospette descritte dalle presenti disposizioni sono effettuate nel rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali ed assicurando la riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della comunicazione alla UIF.

Fuori dai casi previsti dal D.Lgs. 231/2007 e dalle presenti disposizioni, è fatto divieto di portare a conoscenza di terzi l'avvenuta comunicazione alla UIF o informarli di approfondimenti in corso o effettuati circa operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Articolo 14
(Disposizioni finali)

Le presenti disposizioni sono approvate con deliberazione della e vengono pubblicate sul sito web dell'Azienda, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Gestore, per quanto di competenza, può emanare ulteriori disposizioni attuative e interpretative della presente disciplina.

UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

PROVVEDIMENTO 23 aprile 2018.

Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni.

IL DIRETTORE

DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

Visto l'art. 1, comma 2, lettera *hh*), del decreto legislativo n. 231/2007, modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (*infra*, decreto legislativo n. 231/2007 o decreto anticiclaggio), che definisce le «Pubbliche amministrazioni» come «le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica»;

Visto l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 231/2007, in base al quale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le pubbliche amministrazioni definite in base ai commi 1 e 2 del medesimo articolo comunicano all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (*infra*, UIF) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria (*infra*, CSF), individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette;

Sentito il CSF che ha espresso parere favorevole nella riunione del 27 marzo 2018;

A D O T T A

le seguenti istruzioni:

Capo I

COMUNICAZIONI DI DATI E INFORMAZIONI CONCERNENTI LE
OPERAZIONI SOSPETTE

Art. 1.

Comunicazioni

1. Le pubbliche amministrazioni tenute a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 231/2007, effettuano la comunicazione a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione sospetta.

2. Il sospetto deve essere basato su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia riportati in allegato.

3. La comunicazione è inviata alla UIF anche quando le pubbliche amministrazioni dispongono di dati e informazioni inerenti a operazioni rifiutate o interrotte ovvero eseguite in tutto o in parte presso altri destinatari di autonomi obblighi di segnalazione.

4. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anzitutto dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito internet della UIF. Non è sufficiente, ai fini della comunicazione, la mera omonimia, qualora le pubbliche amministrazioni possano escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o più dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi riportati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo.

5. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo può desumersi altresì dalla rilevazione degli elementi di carattere oggettivo e soggettivo riportati nelle comunicazioni UIF del 18 aprile 2016 e del 13 ottobre 2017.

6. La comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti.

7. Le pubbliche amministrazioni assicurano la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la comunicazione e del contenuto della medesima.

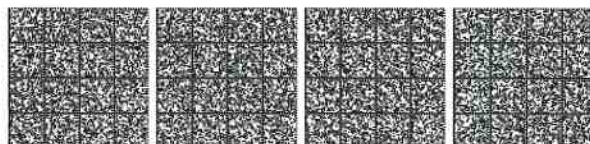
Art. 2.

Indicatori di anomalia

1. Gli indicatori di anomalia previsti nell'allegato alle presenti istruzioni sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime.

2. L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o più degli indicatori non è sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta; vanno valutati pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.

3. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta ai fini della comunicazione alla UIF, ma è comunque necessario svolgere una specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva dell'operatività avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili.



4. Le pubbliche amministrazioni applicano gli indicatori rilevanti alla luce dell'attività istituzionale in concreto svolta e si avvalgono degli indicatori di carattere generale unitamente a quelli specifici per tipologia attività.

5. Ai fini dell'applicazione degli indicatori, per «soggetto cui è riferita l'operazione» si intende il soggetto (persona fisica o entità giuridica) che entra in relazione con le pubbliche amministrazioni e riguardo al quale emergono elementi di sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie.

6. Per favorirne la lettura e la comprensione alcuni indicatori sono stati specificati in sub-indici; i sub-indici costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso. I riferimenti dell'indicatore a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, l'eventuale incoerenza della giustificazione addotta o del profilo economico del soggetto cui è riferita l'operazione), seppure non specificamente richiamati, valgono anche con riguardo ai relativi sub-indici.

7. Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori degli appalti e dei finanziamenti pubblici, individuati nella sezione C dell'allegato, devono essere valutati sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore e dei seguenti criteri: incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione; assenza di giustificazione economica; inusualità, illogicità, elevata complessità dell'attività.

Capo II

MODALITÀ E CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI

Art. 3.

Modalità e termini

1. Le comunicazioni sono effettuate senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di comunicazione *on-line*.

2. La comunicazione è contraddistinta da un numero identificativo e da un numero di protocollo attribuito in modo univoco su base annua dal sistema informativo della UIF.

3. Le modalità per l'adesione al sistema di comunicazione *on-line* e per la trasmissione delle informazioni saranno indicate in un apposito comunicato pubblicato nel sito internet della UIF.

4. Per agevolare le comunicazioni, le pubbliche amministrazioni possono richiedere alla UIF specifiche deroghe alle modalità di inoltro stabilite nel presente Capo.

Art. 4.

Contenuto della comunicazione

1. Il contenuto della comunicazione si articola in:

a) dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la comunicazione e la pubblica amministrazione;

b) elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;

c) elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto;

d) eventuali documenti allegati.

2. Gli *standard* e le compatibilità informatiche da rispettare per la compilazione delle suddette sezioni informative sono riportati in comunicati pubblicati nel sito internet della UIF.

3. Il contenuto della comunicazione è soggetto a un duplice livello di controlli automatici effettuati dai sistemi informativi della UIF mediante funzionalità disponibili sul portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia. Il primo livello è a richiesta delle pubbliche amministrazioni; esso non comporta l'acquisizione dei dati da parte della UIF. Il secondo livello di controlli viene effettuato in fase di consegna della comunicazione. Tali controlli sono volti ad assicurare l'integrità e la compatibilità delle informazioni fornite, ma non possono assicurare la completezza della comunicazione.

Art. 5.

Dati identificativi della comunicazione

1. La comunicazione indica se nell'operatività è stato ravvisato il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. La comunicazione contiene il riferimento (numero identificativo o numero di protocollo) a eventuali comunicazioni ritenute collegate e il motivo del collegamento.

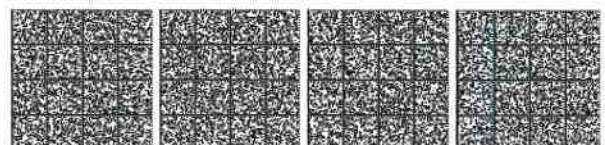
Art. 6.

Elementi informativi in forma strutturata

1. La comunicazione contiene dati strutturati concernenti le operazioni, i rapporti, i soggetti ai quali si riferisce l'attività amministrativa, i legami tra le operazioni e i rapporti, i legami tra le operazioni/i rapporti e i soggetti, i legami tra i soggetti.

2. La comunicazione contiene il riferimento ad almeno un'operazione e al soggetto cui questa è riferita.

3. La comunicazione può contenere il riferimento a più operazioni che appaiano tra loro funzionalmente o economicamente collegate. È consentito altresì riportare operazioni ritenute non sospette qualora necessarie per la comprensione dell'operatività descritta o del sospetto manifestato.



Art. 7.

Elementi descrittivi in forma libera

1. Gli elementi descrittivi dell'operatività si riferiscono necessariamente a soggetti e a operazioni presenti fra gli elementi informativi in forma strutturata di cui all'art. 6 delle presenti istruzioni.

2. Nella descrizione occorre fare riferimento al contesto economico finanziario, illustrando in modo esauriente e dettagliato i motivi del sospetto, ossia le ragioni che hanno indotto le pubbliche amministrazioni a sospettare l'operazione come collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e a effettuare la comunicazione. In particolare, deve risultare chiaramente il processo logico seguito dalle pubbliche amministrazioni nella valutazione delle anomalie rilevate nell'operatività oggetto della comunicazione.

3. Le informazioni, esposte in forma sintetica, devono risultare necessarie o utili alla comprensione dei collegamenti fra operazioni, rapporti e soggetti coinvolti, ed essere finalizzate a consentire, ove possibile, di ricostruire il percorso dei flussi finanziari individuati come sospetti, dall'origine all'impiego degli stessi.

4. Le pubbliche amministrazioni indicano se la comunicazione riguarda un numero limitato di operazioni ovvero attiene all'operatività complessiva posta in essere dal soggetto nell'arco temporale esaminato.

Art. 8.

Documenti allegati

1. I documenti che le pubbliche amministrazioni ritengano necessari ai fini della descrizione dell'operatività sospetta sono allegati alla comunicazione in formato elettronico.

2. I documenti rilevanti relativi alla comunicazione trasmessa sono comunque conservati a cura delle pubbliche amministrazioni per corrispondere alle richieste della UIF o degli organi investigativi.

Art. 9.

Comunicazione sostitutiva

1. Qualora siano riscontrati errori materiali o incongruenze nel contenuto di una comunicazione inviata ovvero si rilevi l'omesso riferimento di informazioni rilevanti in proprio possesso, si procede all'inoltro di una nuova comunicazione che sostituisce integralmente la precedente.

2. La comunicazione sostitutiva riporta:

- a) il riferimento al numero di protocollo della comunicazione sostituita;
- b) il contenuto integrale della comunicazione sostituita con i dati rettificati;
- c) il motivo della sostituzione.

3. Una comunicazione sostitutiva deve essere effettuata anche quando ne faccia richiesta la UIF a seguito del riscontro, dopo la fase di acquisizione, di errori materiali, di incongruenze o di lacune informative nel contenuto della comunicazione.

Art. 10.

Collegamento tra comunicazioni

1. Deve essere indicato il collegamento tra più comunicazioni, qualora:

siano ravvisate connessioni tra operazioni sospette, anche imputabili a soggetti diversi;

si ritenga che l'operazione sospetta costituisca una continuazione di operazioni precedentemente comunicate;

debbono trasmettersi ulteriori documenti in ordine a un'operazione già comunicata.

Capo III

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 11.

Rapporti con la UIF

1. Le pubbliche amministrazioni individuano, con provvedimento formalizzato, un «gestore» quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF.

2. Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti la persona individuata quale «gestore» e la connessa struttura organizzativa indicate in sede di adesione al sistema di comunicazione on-line.

Art. 12.

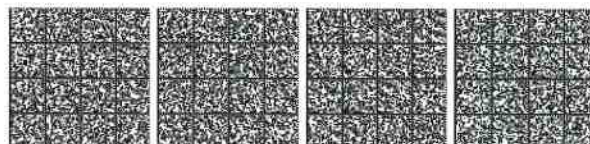
Disposizioni finali

1. Le presenti istruzioni vengono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Esse saranno aggiornate periodicamente al fine di integrare gli indicatori di anomalia per l'individuazione delle operazioni sospette, tenendo conto dell'articolazione delle pubbliche amministrazioni e degli esiti della mappatura e valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all'art. 10, comma 3, del decreto antiriciclaggio; le istruzioni saranno altresì modificate in relazione agli eventuali adattamenti resi necessari dai provvedimenti adottati dal CSF.

2. I comunicati che riportano istruzioni operative sul contenuto della comunicazione, sul tracciato elettronico nonché sull'accesso e sull'utilizzo della procedura sono pubblicati e periodicamente aggiornati sul sito internet della UIF.

Roma, 23 aprile 2018

Il direttore: CLEMENTE



A. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione

1. Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad **alto rischio**¹, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo.

Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.

Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede ovvero opera con controparti situate in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree.

Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi terzi ad alto rischio.

Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi.

2. Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di **fornire** informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.

Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio.

Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla.

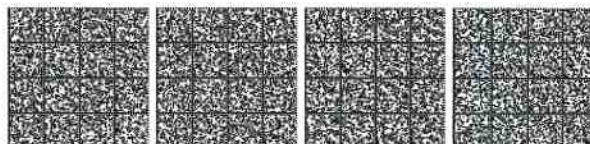
Il soggetto cui è riferita l'operazione rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione.

3. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte² o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.

¹ Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 2015/849.

² Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come elencate dall'art. 1, comma 2, lettera dd), del decreto antiriciclaggio.



Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente riconducibili ad ambienti del radicalismo o estremismo.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.

Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni *non profit* ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.

Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni *non profit* ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.

4. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificiosamente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, *trust*, fiduciarie, fondazioni, *international business company*.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.

Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operatività, nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria.

Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.



B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni.

5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.

Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.

Impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari).

Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni *non profit* ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque proprie dell'ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attività a fini di lucro.

Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi.

Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o *brokers* operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.

6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.

Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.

Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

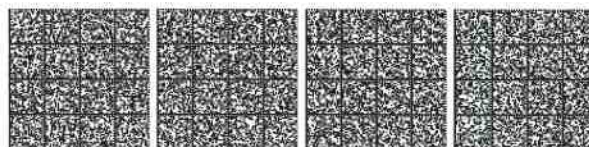
Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui è riferita l'operazione.

Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l'operazione.

Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui è riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato.

Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di prestazione di garanzie.

7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.



Richiesta a una Pubblica amministrazione dislocata in località del tutto estranea all'area di interesse dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.

Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione.

Richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.

Acquisto o vendita di beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.

Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con società che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo").

Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.

Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione.

Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.

C. Indicatori specifici per settore di attività

Settore appalti e contratti pubblici³

Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.

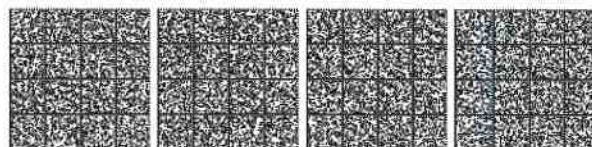
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni

³ Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 7, delle presenti istruzioni.



ALLEGATO B - Modulo di segnalazione di operazione sospetta

MODELLO DI TRASMISSIONE al Gestore di segnalazioni, informazioni, dati e documenti in relazione a operazioni sospette ai sensi dell'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007 e degli artt. 8, 9 e 10 delle "Disposizioni e procedure interne in materia di comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo".

Al Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio
(trasmesso mediante posta elettronica all'indirizzo)

Il sottoscritto

Direttore del

trasmette

- **Dati ed elementi informativi** relativamente a operazione sospetta di

☐ riciclaggio

☐ finanziamento del terrorismo

- **Evento o attività** all'origine del sospetto

- **Indicatore/i di anomalia** riscontrato/i tra quelli indicati da UIF (vedi: Provvedimento della Banca d'Italia - UIF, 23 aprile 2018, "*Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni*").

- **Operatività** (ammontare complessivo delle operazioni eventualmente funzionalmente connesse, numero di operazioni che compongono operatività, ...)

➤ **Operazione/i**

esempi di informazioni necessarie/utili:

- se eseguita oppure non eseguita (in quanto ritirate, rifiutate, in attesa di esecuzione, ecc);
- anche eventuali operazioni non sospette necessarie a comprendere operazioni sospette;
- segno monetario, valuta, importo, luogo, data di esecuzione e di richiesta;
 - per le operazioni bancarie, ABI-CAB dello sportello presso cui le stesse sono state regolate oppure richieste;
 - importo espresso come controvalore in euro; valuta originaria; importo, anche in quota parte, eventualmente regolato in contanti;
 - per operazioni in titoli di credito, tipo di titolo e del numero identificativo; per le disposizioni di pagamento (bonifici), causale dell'operazione; per le operazioni di 'money transfer', indicazione dei luoghi di provenienza/destinazione dei fondi;
 - nel caso di operazione a carattere non finanziario (es. compravendita), le correlate operazioni di regolamento finanziario (es. pagamento del prezzo) quando assumono rilevanza ai fini del sospetto;
 - per le operazioni tramite soggetti terzi (es.: agenti, mediatori, promotori, ecc), i dati anagrafici di questi ultimi, comprensivi degli eventuali estremi di iscrizione nei relativi elenchi ufficiali

➤ **Rapporti ai quali si riferisce l'attività amministrativa**

es.: rapporti direttamente interessati dall'operatività segnalata come sospetta o necessari alla comprensione della stessa; eventuali rapporti – pur non riconducibili all'operatività ritenuta sospetta - di cui siano intestatari o titolari effettivi soggetti per i quali siano stati avvalorati legami con una o più operazioni ritenute sospette; eventuali rapporti – non intrattenuti con l'Azienda – connessi all'operatività sospetta ove il segnalante ne abbia conoscenza in ragione dell'attività svolta

➤ **Soggetti ai quali si riferisce l'attività amministrativa**

es.: soggetti coinvolti a vario titolo nell'operatività ritenuta sospetta; non solo quelli caratterizzati da legami giuridico-formali con l'operazione (es. l'intestatario del conto su cui essa viene eseguita, il procuratore, il delegato per l'esecuzione, le controparti finanziarie di operazioni sospette, quando note) ma anche i soggetti ritenuti connessi da legami fattuali, purché effettivamente significativi nella valutazione dei sospetti manifestati; eventuali altri soggetti ad essi collegati (es.: familiari, soci, coimputati) negli stretti limiti in cui tali richiami siano effettivamente necessari per la ricostruzione delle operazioni o del contesto o per la valutazione del sospetto manifestato; specificare se "persona fisica" o "persona non fisica"; dati anagrafici, estremi del documento di identità o di riconoscimento (in caso di identificazione formale), notizie sulla classificazione economica (es. codice Ateco, sottogruppo di attività economica); estremi dell'iscrizione alla CCIAA, la sede legale, quella amministrativa; nel caso di imprese individuali, devono essere separatamente segnalati sia la persona fisica dell'imprenditore (al fine di rilevarne i dati anagrafici), che la sua ditta; specificare se risulta 'persona politicamente esposta' (PEP) o designato in liste di terrorismo, indicando la tipologia di lista in cui risulta inserito

➤ **Legami tra l'operazione e i rapporti**

➤ **Legami tra le operazioni, i rapporti e i soggetti**

➤ **Legami tra i soggetti**

➤ **Riferimento a più operazioni**

*che appaiano tra loro funzionalmente o economicamente **collegate** (anche eventuali operazioni ritenute non sospette qualora necessarie per la comprensione dell'operatività descritta o del sospetto manifestato)*

➤ **Elementi descrittivi complessivi ed ulteriori**

(contesto economico finanziario, illustrazione esauriente e dettagliata dei motivi del sospetto, processo logico-deduttivo nella valutazione delle anomalie) in forma sintetica, necessari o utili alla comprensione dei collegamenti fra operazioni, rapporti e soggetti coinvolti, finalizzati a consentire, ove possibile, la ricostruzione del percorso dei flussi finanziari individuati come sospetti, dall'origine all'impiego degli stessi

➤ **Documentazione**, necessaria ai fini della descrizione dell'operatività sospetta (elencare analiticamente i documenti e allegarli in formato elettronico); l'invio di documentazione non è in sostituzione delle informazioni della segnalazione

➤ **Eventuale documentazione relativa a eventuale precedente segnalazione/trasmissione di informazioni**

➤ **Eventuale collegamento** tra più comunicazioni:

- connessioni tra operazioni sospette, anche imputabili a soggetti diversi

- _____
continuatori di operazioni precedentemente comunicate

- _____
ulteriori documenti in ordine a un'operazione già comunicata

Data _____

Firma _____